

DISCIPLINARE PER SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER ARREDO AREE VERDI INTERNE AI LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

La Camera di Commercio di Verona, in esecuzione della determinazione d'urgenza del Presidente n. 5 del 15/03/2017, ai sensi del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21.12.2016, in conformità con quanto previsto dall'art. 43 della Legge 449/1997 e ss. mm. e ii. e dall'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., intende ricercare soggetti privati per concludere un contratto di **"sponsorizzazione tecnica"** per la **progettazione, l'installazione e la manutenzione di arredo verde all'interno dei locali della sede della Camera di Commercio di Verona.**

Art.1 OGGETTO

Il contratto di sponsorizzazione prevede la realizzazione entro il 15 aprile 2017, a titolo gratuito, di installazioni di arredo verde all'interno di alcuni locali della sede della Camera di Commercio di Verona, individuati dall'Ente e di minimo otto installazioni di arredo verde temporanee da realizzarsi, ogni anno coperto dalla sponsorizzazione, in concomitanza dei maggiori eventi organizzati dalla Camera di Commercio all'interno della sede dell'Ente.

Art.2 OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo sponsor si obbliga, con la sottoscrizione del contratto, a realizzare le installazioni concordate con la Camera di Commercio, provvedendo alla fornitura delle piante e attrezzature necessarie.

Allo sponsor è richiesto di assumersi tutti gli oneri per la manutenzione e la cura dell'arredo verde interessato, garantendo l'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e di tutte quelle normalmente necessarie per mantenere in buono stato il verde in affidamento.

Per ciascuna installazione temporanea lo sponsor si impegna a fornire almeno 10 giorni prima dell'evento il progetto e a realizzare l'arredo nelle 12 ore precedenti l'evento stesso.

Lo sponsor dovrà fornire il file del proprio logo in formato .jpg.

Art.3 OBBLIGHI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di Commercio si impegna a:

- 1) Concedere di apporre, con diritto non esclusivo, cartelli o targhe che pubblicizzino l'impresa, l'associazione o altro soggetto privato che effettua la sponsorizzazione;
- 2) consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione;
- 3) concedere allo sponsor di pubblicare il proprio logo all'interno del materiale utilizzato per pubblicizzare i maggiori eventi organizzati;
- 4) fornire il calendario degli eventi per cui sono richieste le installazioni temporanee almeno 30 giorni prima della data prevista.

Art.4 DURATA

Il contratto di sponsorizzazione tecnica ha durata, dalla data di sottoscrizione, per minimo un anno fino ad un massimo di tre anni.

Art. 5 PAGAMENTI

Lo sponsor si impegna a fatturare alla Camera di Commercio, al momento della sottoscrizione del contratto, un importo corrispondente al valore delle installazioni realizzate e della relativa manutenzione. La Camera di Commercio fatturerà allo sponsor uguale importo a titolo di controprestazione per la promozione di immagine.

Per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti lo sponsor dovrà versare alla Camera di Commercio l'importo relativo all'iva sulla fattura emessa dalla Camera di Commercio.

Art. 6 RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI

In conformità all'art. 10 del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21.12.2016, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, ovvero tra le finalità della Camera di Commercio e quelle dello sponsor;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di ordine o interesse pubblico, ovvero perché contraria a norme di legge o al buon costume.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) produzione o distribuzione di tabacco e/o generi di monopolio e, in generale, prodotti la cui sponsorizzazione sia vietata da norme di legge o regolamentari, anche comunitarie;
- c) materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- d) messaggi offensivi in genere, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 7 RESPONSABILITA'

Lo Sponsor è l'unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente i contenuti della sponsorizzazione e dichiara la totale non perseguibilità della Camera di Commercio di Verona per qualsiasi questione inerente gli stessi.

Lo Sponsor solleva la Camera di Commercio di Verona da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione, assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro la Camera di Commercio di Verona causate dalla sponsorizzazione.

Lo Sponsor non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto.

Sono a carico dello sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario di cui al logo o marchio aziendale che verrà pubblicato.

Art. 8 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE – RECESSO

La Camera di Commercio si riserva il diritto di risolvere il contratto di sponsorizzazione in caso di ripetuta violazione, da parte dello sponsor, degli obblighi contrattuali di cui al precedente articolo 2.

La Camera di Commercio di Verona avrà la facoltà di recedere dal contratto per causa di forza maggiore, per imposizione di qualsiasi autorità competente.

In tali casi sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti anche in ordine al rimborso delle quote/parti dei corrispettivi versati.

Art. 9 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 10 CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di diritti d'autore e tutela della proprietà industriale.

Qualora le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non possano essere risolte tra l'Amministrazione e lo sponsor in via amichevole / con soluzione extra-giudiziale, le stesse dovranno essere deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 11 SOTTOSCRIZIONE

Il contratto di sponsorizzazione di cui alle presenti condizioni contrattuali dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dello Sponsor che richiede la pubblicazione.

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del contratto saranno a carico dello Sponsor.

Data _____

p. lo Sponsor/Sponsor

p. la Camera di Commercio di Verona

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli delle condizioni generali:

Art. 5 PAGAMENTI

Art. 6 RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI

Art. 7 RESPONSABILITA'

Art. 8 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE – RECESSO

Art. 11 SOTTOSCRIZIONE

p. lo Sponsor/Sponsor
